

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE****EMMAUS APS****SEDE LEGALE: VIA LORENZINI 4 – 10093 COLLEGNO (TO)****CODICE FISCALE: 95515730018****Per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117**

In data 05/09/2025, alle ore 10,00, presso la sede legale di Collegno (TO) in Via Lorenzini 4 ,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

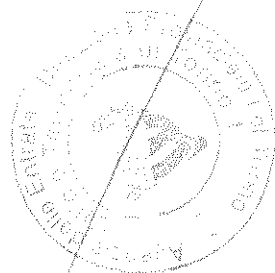
ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101,
comma 2).

Il Presidente Di Nicolò Stefania dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario
Quattrocchi Antonio.

Il Presidente constata che sono presenti sette soci di seguito riportati:

- DI NICOLO' STEFANIA nata a Torino (TO) il 25/12/1978, residente a Orbassano (TO) cap 10043, in via Liguria 3, codice fiscale DNCSFN78T65L219J
- ZEN IVANO nato a Venaria Reale (TO) il 19/05/1970, residente a Venaria Reale (TO) cap 10078, in Strada della Madonnina 49, codice fiscale ZNEVNI70E19L727H
- QUATTROCCHI ANTONINO nato a Messina (ME) il 28/07/1953, residente a Venaria Reale (TO) cap 10078, in via Palermo 13/8, codice fiscale QTTNNN53L28F158Z
- FUREGATO ANDREA nato a Venaria Reale (TO) il 04/03/1978, residente a Venaria Reale (TO) cap 10078, in via D'Annunzio Gabriele 39 sc. E , codice fiscale FRGNDR78C04L727M
- GUERRIERI MARIA nata a Torino (TO) il 16/09/1968, residente a Venaria Reale (TO) cap 10078, in Strada della Madonnina 49, codice fiscale GRRMRA68P56L219O
- ARESKA BARBARA PATRIZIA nata a Torino (TO) il 23/07/1955, residente a Sangano (TO) cap 10090 in via Merlino 2, codice fiscale RSCBBR55L63L219S



- RIVA ALDO nato a Pfaffikon-Ch (Svizzera) il 23/08/1956, residente a Sangano (TO) cap 10090 in via Merlino 2, codice fiscale RVILDA56M27Z133B

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel **registro regionale APS (RUNTS)**

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 7 soci; contrari zero; astenuti zero.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

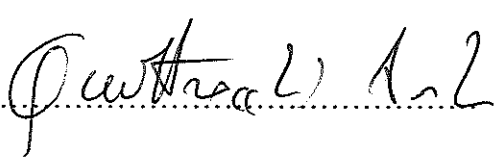
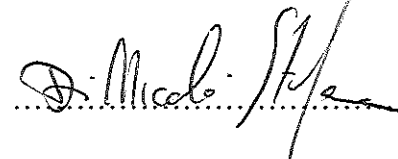
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11,00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
QUATTROCCHI ANTONINO

Il Presidente
DI NICOLO' STEFANIA

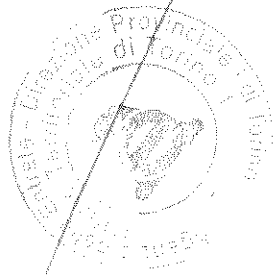
.....



Agenzia delle Entrate
"DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino"
Registrato il 16/09/2015 n. 435
Serie 3 Cod. Trib. 1550
€ 200,00
IL DIRETTORE





STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EMMAUS APS

Titolo 1 - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "EMMAUS APS", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione ha sede legale nel Comune di Collegno Via Lorenzini 4. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Collegno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della Regione Lombardia, in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".

A decorrere dall'avvenuta istituzione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Efficacia dello Statuto

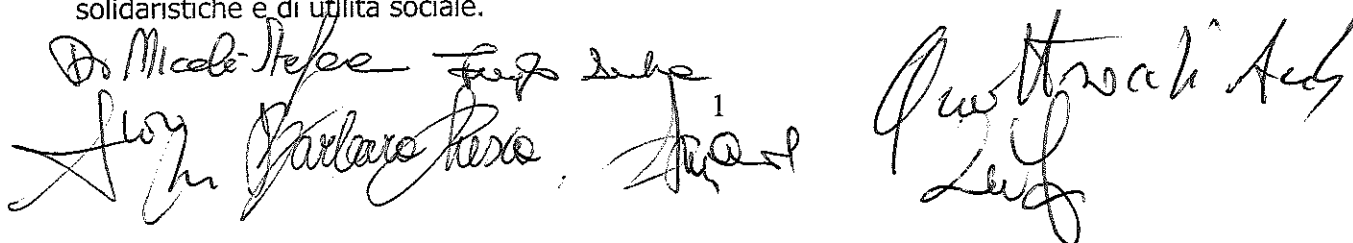
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

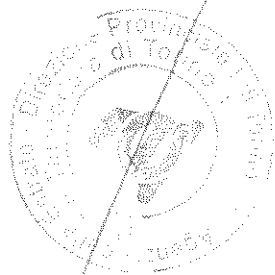
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti nel codice civile.

Art. 6 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Handwritten signatures of the board members of Emmaus APS. The signatures are written in black ink and are arranged in two rows. The first row contains three signatures, and the second row contains two signatures. The signatures are written in a cursive style.



le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

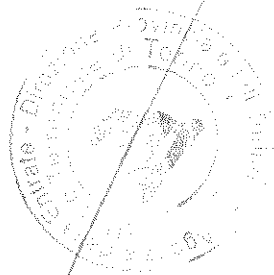
- Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrario della povertà educativa;
- Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Art. 5 D.Lgs. 117/2017 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale l'associazione potrà:

- assistere spiritualmente, moralmente e materialmente gli ammalati che si trovano negli ospedali, gli anziani chiusi negli ospizi, particolarmente quelli abbandonati o senza famiglie, organizzando programmi di animazione terapeutica;
- assistere spiritualmente, moralmente e materialmente gli anziani in difficoltà nelle proprie abitazioni;
- assistere spiritualmente, moralmente e materialmente gli emarginati, i disabili, i disoccupati e in genere i soggetti aventi difficoltà di inserimento nella società;
- assistere moralmente e spiritualmente i detenuti ed i figli dei detenuti;
- assistere moralmente e spiritualmente le ragazze madri che necessitano di aiuto per reperire le risorse necessarie alla vita quotidiana;
- assistere famiglie e persone in condizione di povertà, avvalendosi anche del Banco Alimentare, fornendo loro beni alimentari, farmaceutici e vestiario;
- organizzare, gestire, o realizzare istituti di educazione scolastica, case famiglia per bambini traumatizzati, bisognosi e portatori di handicap che vivono nelle aree più degradate della città e delle periferie;
- organizzare, gestire o realizzare asili nido, scuole elementari, scuole medie inferiori, istituti professionali, case di riposo per anziani, orfanotrofi, centri per il recupero dalla tossicodipendenza, ospedali ed ogni altra struttura volta ad offrire aiuto alle persone bisognose nel pieno rispetto della normativa vigente;

Di Marco Pirelli
Barbara Pirelli
2

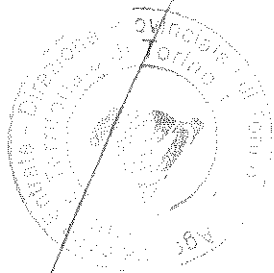
Luigi Pirelli



- organizzare e gestire o realizzare centri di accoglienza per aiutare i bambini figli di prostitute e le prostitute stesse che vogliono essere liberate dalla schiavitù dei loro aguzzini e desiderano integrarsi nella società civile;
- organizzare gestire o realizzare centri di accoglienza e formazione idonei al superamento delle difficoltà di inserimento e delle barriere linguistiche per gli immigrati;
- organizzare, gestire o realizzare strutture finalizzate alla ricezione dei soggetti sopra indicati, al recupero e allo sviluppo delle loro abilità lavorative, promuovendone l'inserimento in ogni settore di attività particolare nel settore dell'agricoltura dell'artigianato, del piccolo lavoro manuale, dell'allevamento di animali da cortile e altri lavori manuali volti al medesimo scopo;
- organizzare programmi radiofonici e televisivi avvalendosi di sale di registrazione audio e audiovisive, di stazioni radiotelevisive già esistenti o acquisendone di proprie;
- organizzare gruppi di volontariato diffusi su tutto il territorio diretti al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione;
- organizzare e promuovere corsi d'istruzione, conferenze, incontri, seminari, mostre, concerti, proiezioni, manifestazioni ed attività teatrali in edifici convenzionati e su pubbliche piazze per bambini, giovani ed adulti, con particolare attenzione alle persone svantaggiate e bisognose;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative che prevedano anche la gestione del servizio ristoro (servizio mensa e servizi annessi);
- organizzare e promuovere cori di potenziamento linguistico, formazione informatica, artistica, teatrale, musicale, canora e sportiva con programmi aperti a tutti e volti a dare la possibilità ai partecipanti di ampliare gli orizzonti spirituali, culturali, etici e morali;
- organizzare promuovere in proprio o su richiesta di enti pubblici, privati o di aziende corsi di formazione professionale di alta qualificazione per la diffusione della cultura d'impresa, per la preparazione di Manager, per la valorizzazione delle risorse umane e d'impresa, per la diffusione dell'innovazione, autofinanziati o finanziati dagli organi governativi europei, nazionali, regionali provinciali e comunali come previsto dalle vigenti leggi che disciplinano il settore della formazione professionale;
- organizzare e promuovere in proprio o per conto di enti pubblici e privati, in collaborazione con enti locali, associazioni di categoria, tramite interventi finanziari diretti e/o di enti pubblici e privati, tutte le attività informative di riqualificazione o di prima qualificazione per contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali;
- organizzare e promuovere viaggi culturali, gite ricreative, escursioni allo scopo di creare aggregazione tra gli anziani che tendono ad emarginarsi ed allo scopo di fornire ai giovani che non hanno molte risorse economiche la possibilità di visitare nuovi luoghi;
- organizzare e promuovere colonie e campeggi per i giovani più emarginati e disadattati;
- assistere, in caso di calamità naturali, tutta la popolazione che dovessero averne bisogno mettendo a loro disposizione tutte le risorse di cui l'Associazione "EMMAUS" dispone.

L'Associazione come attività secondaria rispetto a quella di interesse generale potrà inoltre:

Di Nicola Stefano
 Andrea
 Barbara
 Anna
 Puntro
 Leo



- esercitare e incoraggiare le missioni in campo religioso;
- promuovere la cultura evangelica;
- incoraggiare e promuovere le relazioni fraterne tra le chiese;
- formare ministri di culto;
- istituire, gestire o realizzare opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo ed ogni tuo di attività assistenziale che concorra al raggiungimento di scopi associativi.

L'Associazione potrà collaborare e fornire testi, libri, dispense e materiale didattico, tecnico e scientifico compatibile con il proseguimento dello scopo sociale; potrà avvalersi di mezzi di informazione quali: internet, opuscoli, libri e periodici per favorire il conseguimento delle finalità di carattere sociale e culturale. Potrà tradurre libri e trattati reperibili anche in altre nazioni previa autorizzazione degli autori.

Art. 7 - Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale e purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a proseguirne il raggiungimento nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali degli scopi sociali e comunque sia indirettamente e direttamente allineati ai medesimi. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tale attività.

L'Associazione, previa deliberazione Consiglio Direttivo, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società e organismi consortili in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dallo statuto.

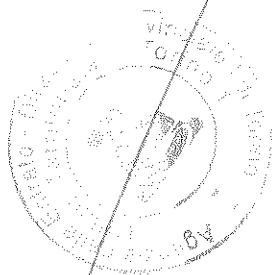
Art. 8 - Raccolta Fondi

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, intendendo il complesso delle attività e delle iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la concessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e in ogni caso nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui l'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 9 Norme sull'ordinamento interno

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Dr. Michele...", "L'Ass.", "Barbara...", and "Prestazioni..."]



L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 10 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 11 - Procedura di ammissione

Ai fini della adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta questa domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e l'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata reciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

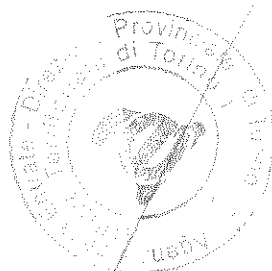
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde a tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 12 - Diritto e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei

Di Michele-Refice *Barbara* *5* *Alfonso* *2* *per strada*



15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 13 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

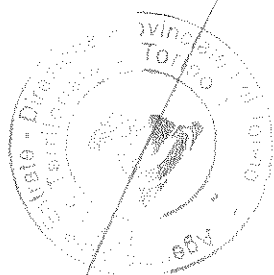
L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi sanitari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine de giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Dis. Michele Pepe *Segr. Lucia* *Am. 2014*
Ass. Barbara Perna *6* *Quattrociocchi*



Art. 14 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'attività del volontariato non può essere essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

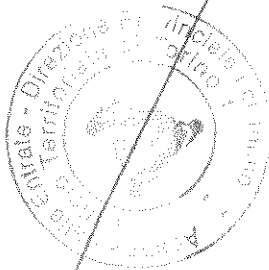
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al proseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Di Micoletto - *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*



Ciascun associato può intervenire personalmente o può farsi rappresentare da un'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettere o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione oltre che agli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti sia identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale su relativo libro. Se nel corso della riunione non venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vice presidente o da un altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

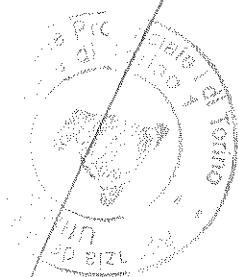
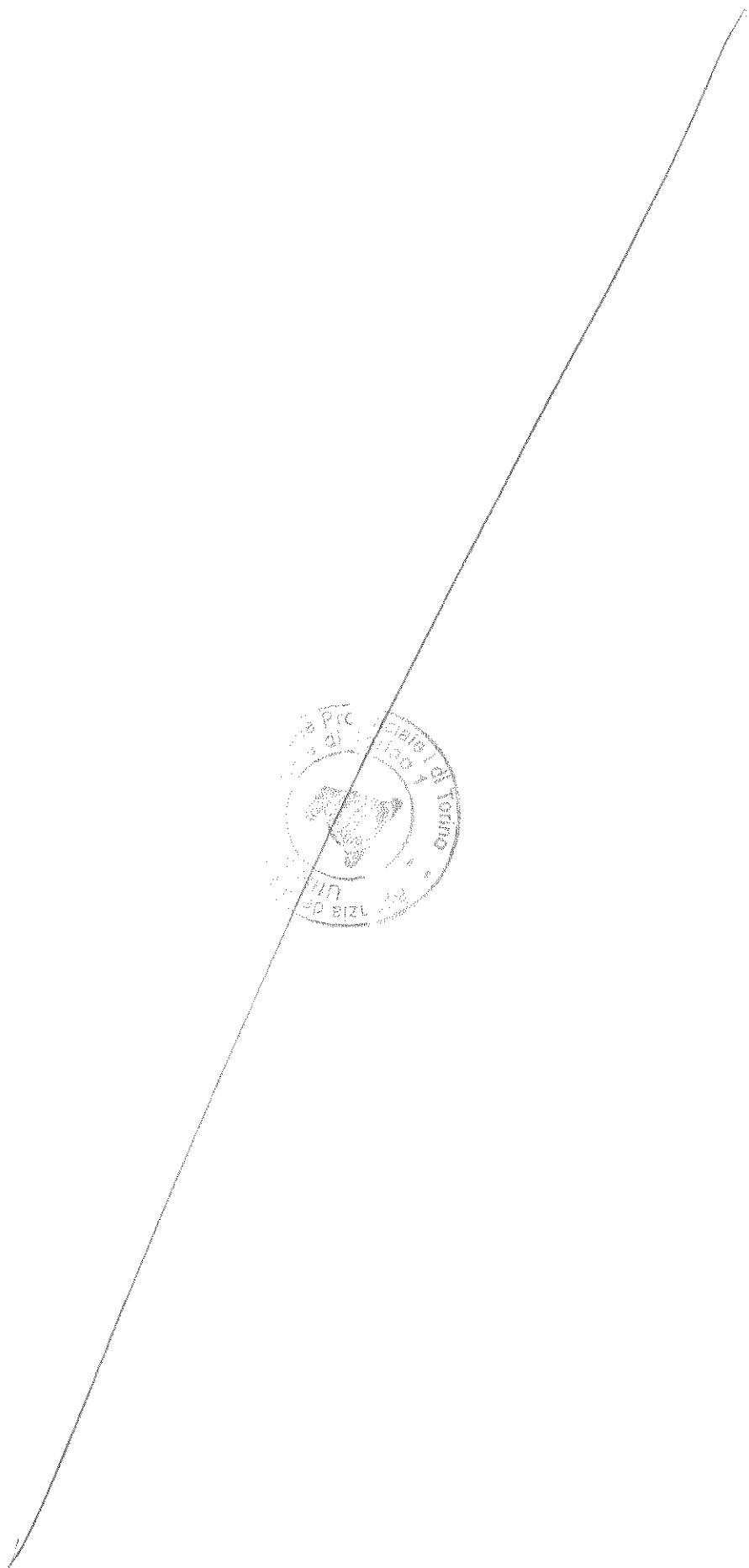
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea saranno riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Assemblea Ordinaria: competenze e quorum

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposta dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposte dal consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;

Dr. Michele Ruffo
Ally
Barbara
Anna
Leo
Quattro



- h) approvare l'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti;

le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione;

è possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica previa verifica dell'associato.

Art. 19 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 20 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

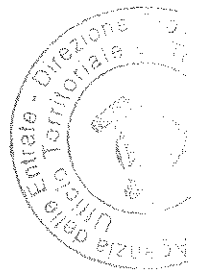
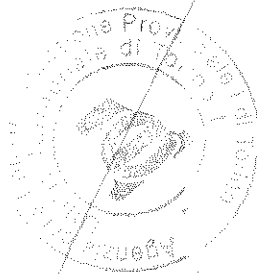
L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi solo dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il genitore, in rappresentanza del associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con il voto palese, si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta al meno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Dr. Michele Stefano Tassi
Fiorino
Padavano
Quattrucci



Art. 21 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata della carica.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che porta all'interdizione dai pubblici uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono eleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dal almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della della della convocazione della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

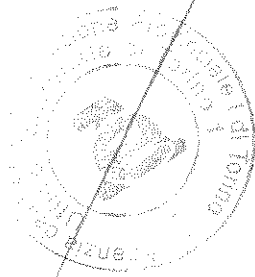
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

Di Nicolò Pefee *10* *Antonio* *Antonio* *Antonio* *Antonio*



- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 24 - Il Presidente: poteri e durata in carica.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

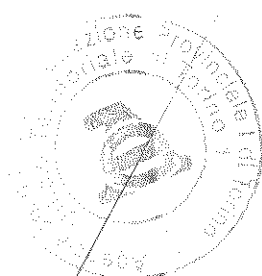
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 25 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

De M. de Stefano *11* *De M. de Stefano* *De M. de Stefano* *De M. de Stefano* *De M. de Stefano*



- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero

dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dall'evento, al fine di procedere alla elezione dei Consiglieri. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 -Competenze dell'organo di controllo

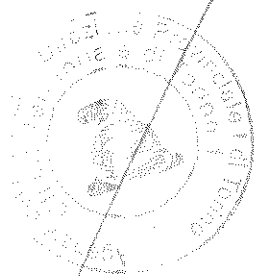
È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

12

Dr. Michele Stelze
Albino
Barbara
Luca
Luca
Luca



- c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 29 - Responsabilità degli organi sociali

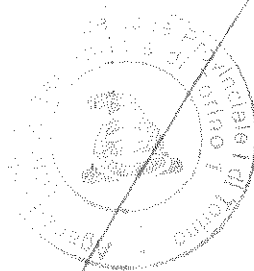
Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Dr. Michele Spina
Albino
Barbara Turo
Paoletti, Adel
Zu Loro

13



Art. 30 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) il registro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 - Risorse economiche

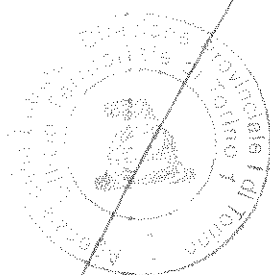
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia,

ART. 33 - I beni

I beni dell' Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

[Handwritten signatures and a date stamp]
14



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collegati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 34 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare 31 dicembre successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni, o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per farà approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la Sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Titolo VII - Convenzioni - Responsabilità

ART. 35 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 36 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

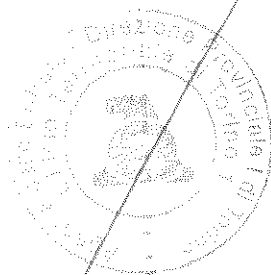
ART. 37 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo VIII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 38 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

15
Di Michele De Feo
Alto Cui
Barbara Lino
15
Pierluigi
Pierluigi
Lorenzo



Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo IX - Disposizioni finali

Art. 39 - Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 40 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Di Michele Stilo *Luca* *Luca* *Luca* *Luca*

